

STATUTO

PIANETA SOLIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AVELLINO AV VIA GIOSUE'
CARDUCCI 44

Numero REA: AV - 185848

Codice fiscale: 02823420647

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-10-2014 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" al	
	n. 5243 di Racc.	
	S T A T U T O	
	della società cooperativa sociale " PIANETA SOLIDALE -	
	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Articolo 1) - Denominazione.	
	E' costituita una società cooperativa sociale denomi-	
	nata: " PIANETA SOLIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA-	
	LE ".	
	Articolo 2) - Sede sociale.	
	La cooperativa ha la sede nel Comune di AVELLINO.	
	Nell'ambito del Comune ove è posta la sede della so-	
	cietà, l'organo amministrativo può modificarne l'indi-	
	rizzo stabilito ai sensi e per gli effetti dell'art.	
	111 ter delle disposizioni di attuazione del codice	
	civile.	
	E' altresì di competenza dell'organo amministrativo	
	istituire e sopprimere unità locali operative.	
	Articolo 3) - Domicilio dei soci.	
	Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i lo-	
	ro rapporti con la cooperativa, si intende eletto, a	
	tutti gli effetti di legge, nel luogo indicato nel li-	
	bro dei soci. La società è tenuta ad aggiornare il	

	predetto libro con le indicazioni comunicatele dai so-	
	ci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevi-	
	mento ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.	
	Articolo 4) - Durata.	
	La durata della società è stabilita fino al giorno	
	trentuno dicembre duemilacinquanta (31 dicembre 2050).	
	TITOLO II	
	NORME APPLICABILI	
	Articolo 5) - Leggi speciali e norme sulla società a	
	responsabilità limitata.	
	Alla presente cooperativa si applicano:	
	- le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381 e	
	successive modificazioni e integrazioni, in tema di	
	cooperative sociali, nonchè, in quanto compatibili con	
	la suddetta legge, le norme relative al settore in cui	
	la cooperativa stessa opera, ed in particolare le di-	
	sposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142 e succes-	
	sive modificazioni e integrazioni, relative alla posi-	
	zione dei soci lavoratori, nonchè le norme regionali	
	di attuazione;	
	- in quanto compatibili con le suddette leggi specia-	
	li, le norme del codice civile relative alle società	
	cooperative;	
	- per quanto non previsto dagli articoli 2511 e se-	
	guenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le	

	norme sulla società a responsabilità limitata.	
	La presente cooperativa in quanto cooperativa sociale	
	e ricorrendone le condizioni è di diritto organizza-	
	zione non lucrativa di utilità sociale (Onlus), ai	
	sensi dell'articolo 10, comma 8, del D.Lgs. 4 dicembre	
	1997 n. 460.	
	TITOLO III	
	SCOPO - OGGETTO	
	Articolo 6) - Scopo e attività mutualistica.	
	La cooperativa, conformemente alla citata legge n.	
	381/1991, nonché secondo quanto indicato dalla Circo-	
	lare del Ministero del Lavoro n. 153 dell'8 novembre	
	1996, non ha fini di lucro e ha lo scopo di perseguire	
	l'interesse generale della comunità alla promozione u-	
	mana e all'integrazione sociale dei cittadini, attra-	
	verso lo svolgimento delle attività costituenti l'og-	
	getto sociale, tra loro funzionalmente collegate, con	
	gestioni separate, e precisamente finalizzate:	
	1) alla gestione di servizi socio-sanitari ed educati-	
	vi, di cui all'art. 1, lettera a), della legge 8 no-	
	vembre 1991 n. 381;	
	2) all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate,	
	di cui all'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre	
	1991 n. 381.	
	La cooperativa realizza quindi le finalità di solida-	

	rietà sociale sopra descritte, facendo nel contempo	
	conseguire ai propri soci operatori occasioni di la-	
	voro nel settore dei servizi sociali, ed una remunera-	
	zione dell'attività lavorativa prestata a migliori	
	condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato.	
	Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono	
	perseguire nella propria sfera individuale è quello di	
	ottenere, tramite la gestione in forma associata e la	
	prestazione della propria attività lavorativa a favore	
	della cooperativa, l'inserimento lavorativo, e conti-	
	nuità di occupazione, con le migliori condizioni eco-	
	nomiche, sociali e professionali; e nella sfera socia-	
	le, quello di conseguire finalità di solidarietà so-	
	ciale e di sostegno delle famiglie e di persone disa-	
	giate, nei settori dell'assistenza sociale e socio sa-	
	nitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza,	
	istruzione e formazione, a favore degli anziani, disa-	
	bili, adulti e bambini, per assicurare le migliori	
	condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e	
	materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le si-	
	tuazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di	
	disagio sociale.	
	I rapporti mutualistici, oggetto di gestione separata,	
	hanno pertanto ad oggetto:	
	1) la prestazione di attività lavorative da parte dei	

	"soci lavoratori", ivi comprese le persone svantaggia-	
	te, nei settori corrispondenti all'oggetto sociale	
	della cooperativa, sulla base di previsioni del rego-	
	lamento, che definiscono l'organizzazione del lavoro	
	dei soci;	
	2) la fruizione, da parte dei "soci utenti", dei ser-	
	vizi sociali di cui all'art. 1, lett. a), della legge	
	n. 381/1991. Detti servizi sociali possono essere for-	
	nititi anche a terzi, facenti parte delle categorie bi-	
	sognose di intervento sociale per motivazioni connesse	
	all'età o alla condizione personale, familiare o so-	
	ciale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condizio-	
	ni possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul	
	mercato.	
	Ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico di	
	cui sopra, i soci cooperatori instaurano con la coope-	
	rativa, all'atto della loro adesione o successivamente	
	all'instaurazione del rapporto associativo, un ulte-	
	riore rapporto di lavoro, in forma subordinata o auto-	
	noma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rap-	
	porti di collaborazione coordinata non occasionale,	
	con cui contribuiscono comunque al raggiungimento de-	
	gli scopi sociali.	
	Articolo 7) - Oggetto sociale.	
	La cooperativa, con riferimento ed in conformità al	

	proprio scopo mutualistico ed agli interessi e requi-	
	siti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto la	
	gestione di servizi socio-sanitari ed educativi come	
	anche l'eventuale svolgimento di attività di servizi	
	diversi dai precedenti quando finalizzati all'inseri-	
	mento lavorativo di soggetti svantaggiati.	
	In particolare, le attività di servizi di cui alla	
	lettera b) dell'art. 1 della legge 381/91, collegate	
	funzionalmente a quelle di cui alla lettera a) del me-	
	desimo articolo, potranno essere poste in essere, con-	
	formemente a quanto previsto dalla Circolare del Mini-	
	stero del Lavoro n. 153 dell'8 novembre 1996, allo	
	scopo di integrare funzionalmente ed in maniera coor-	
	dinata i servizi socio-sanitari ed educativi di cui	
	alla lettera a) del predetto art. 1 della legge 381/91	
	e ciò al fine di un migliore perseguimento di questi	
	ultimi e purchè il sistema contabile-amministrativo	
	della Cooperativa permetta la netta distinzione dei	
	due diversi tipi di attività esercitabili.	
	La Cooperativa, pertanto, senza fini di speculazione	
	privata, in spirito di mutualità e fatte salve tutte	
	le attività professionali protette, ha per oggetto:	
	A) ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), della leg-	
	ge n. 381/1991:	
	- la fornitura di beni, servizi e prestazioni sanita-	

	rie e sociali;	
	- l'organizzazione e la gestione di servizi di assi-	
	stenza domiciliare semplice o integrata, infermieri-	
	stica e sanitaria, a favore di persone svantaggiate,	
	anziane, inferme o bisognose, di disabili psichici, di	
	portatori di handicap, tossicodipendenti, di minori e	
	famiglie in difficoltà, sia presso il proprio domici-	
	lio, sia presso ospedali, case di cura, case di riposo;	
	- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi,	
	ed in particolare di servizi assistenziali, scolastici	
	di base, e di formazione professionale, sanitari di	
	base e a elevata integrazione sociosanitaria;	
	- l'intervento a favore di famiglie finalizzato all'e-	
	ducazione dei bambini, al fine di favorire l'inseri-	
	mento dei minori in stato di bisogno anche momentaneo;	
	- la gestione di attività e servizi di sostegno e ria-	
	bilitazione, sia domiciliari che presso strutture sa-	
	nitare, scuole e simili;	
	- il recupero psichico di degenti ed ex degenti in o-	
	spedali psichiatrici;	
	- l'educazione alimentare e sanitaria, per la corretta	
	tutela della salute e la prevenzione delle malattie;	
	- la gestione di strutture sanitarie, socio-sanitarie,	
	di assistenza ed educative, centri di cura preventiva,	
	cliniche, palestre con finalità terapeutiche e riabi-	

	litative, case protette, case di accoglienza per an-	
	ziani, handicappati, tossicodipendenti e malati di	
	mente (ed attività di riabilitazione in strutture re-	
	sidenziali per soggetti con disagio mentale e persone	
	con disagi familiari, donne e bambini che hanno subito	
	violenze in ambito familiare);	
	- la formazione professionale nei settori dei servizi	
	sociali;	
	- la gestione di centri di accoglienza per stranieri o	
	persone bisognose;	
	- lo svolgimento di attività di sensibilizzazione del-	
	la comunità locale nei confronti delle persone svan-	
	taggiate, anziane, inferme o bisognose;	
	- la promozione dell'impegno di istituzioni, enti pub-	
	blici e privati a favore di persone svantaggiate, e	
	quindi la collaborazione in particolare con enti pub-	
	blici, organizzazioni di volontariato, associazioni,	
	società ed enti che svolgano la propria attività nei	
	settori suindicati;	
	- lo svolgimento per conto terzi di pratiche previden-	
	ziali o assistenziali inerenti alla richiesta ed al	
	rilascio di documenti e certificazioni, alla presenta-	
	zione presso uffici pubblici o privati di domande, i-	
	stanze, ricorsi anche in relazione a prestazioni far-	
	maceutiche;	

	- l'assistenza infermieristica e sociale a bambini	
	handicappati, sia scolastica che a domicilio;	
	- l'organizzazione e gestione di call center, la for-	
	nitura di servizio informazioni socio sanitarie e am-	
	ministrative ventiquattro ore su ventiquattro, gestiti	
	in proprio o per conto terzi;	
	- l'organizzazione, gestione di centrali operative per	
	telesoccorso, teleassistenza, telecontrollo, telemedi-	
	cina;	
	- la gestione di laboratori educativi e ricreativi;	
	- lo svolgimento di servizi di trasporto e accompagna-	
	mento di persone e cose di persone bisognose;	
	- lo svolgimento del servizio di consultorio sanitario	
	medico-infermieristico, con numero telefonico funzio-	
	nante ore ventiquattro su ventiquattro, con servizio	
	di pronto soccorso infermieristico;	
	- lo svolgimento del servizio di trasporto di prelievi	
	organici-biologici e batteriologici nonchè di traspor-	
	to di infermi e servizio di autoambulanza;	
	- il servizio di assistenza infermieristica a manife-	
	stazioni in genere (sagre, fiere, convegni, avvenimen-	
	ti sportivi);	
	- l'organizzazione di corsi di formazione e aggiorna-	
	mento professionale ad oggetto informazioni sanitarie	
	in genere;	

	- la stipulazione, per le attività di cui innanzi, di	
	convenzioni con comuni, ospedali, cliniche ed enti	
	pubblici e privati, nonché con tutte le strutture as-	
	sistenziali in genere;	
	- concorrere alla finalizzazione ed attuazione di pro-	
	getti regionali e nazionali di prevenzione, recupero e	
	reinserimento di handicappati, predisponendo progetti,	
	studi e ricerche;	
	- favorire la formazione professionale dei propri soci	
	e non soci mediante la frequenza di corsi organizzati	
	da regioni, enti pubblici o dalla cooperativa stessa,	
	tramite lezioni e conferenze con contenuti educativi e	
	informativi, allo scopo di elevare le prestazioni che	
	tutti i soci svolgeranno presso enti locali e pubblici;	
	- curare pubblicazioni di riviste e opuscoli di carat-	
	tere informativo e sanitario;	
	- svolgere servizio di sorveglianza dell'ambiente per	
	la prevenzione di malattie infettive;	
	- effettuare studi e ricerche sanitarie sul territorio;	
	- organizzare e gestire centri medici specialistici e	
	polivalenti;	
	B) ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), della leg-	
	ge n. 381/1991, lo svolgimento delle seguenti attività	
	artigianali agricole ed industriali, tutte finalizzate	
	all'inserimento di persone svantaggiate ed in partico-	

	lare:	
	- la disinfezione e disinfestazione di locali pubblici	
	e privati;	
	- l'attività di orientamento, di formazione iniziale,	
	superiore, continua e di educazione degli adulti, di	
	formazione finanziata e autofinanziata, di formazione	
	di categorie speciali in tutti i settori;	
	- servizio mensa, pulizia locali con proprie conven-	
	zioni, lavanderie e stirerie;	
	- servizi nel campo del turismo per giovani ed anzia-	
	ni, contribuendo alla gestione di soggiorni e campeggi	
	con enti pubblici o consorzi tra essi;	
	- intervenire nella gestione di centri storici;	
	- organizzazione di eventi, convegni, meetings, segre-	
	teria organizzativa pre e post congresso, supporto am-	
	ministrativo, studio della location, studio e realiz-	
	zazione grafica (brochure, locandine, materiale con-	
	gressuale), consulenza e accreditamento dei crediti	
	formativi, allestimenti tecnici (stand, videoconferen-	
	ze, impianti per traduzioni simultanee), allestimento	
	spazi espositivi, transfer, servizio catering (coffee	
	break, pranzi e cene di gala), allestimento stand, ge-	
	stione e prenotazioni alberghiere, realizzazione gad-	
	gets, sviluppo e pianificazione di campagne pubblici-	
	tarie ed inaugurazioni su misura;	

	- studio e creazione grafica, stampa piccoli e grandi	
	formati (brochure, locandine, manifesti di diverso	
	formato), distribuzione materiale pubblicitario;	
	- animazione per eventi (clown, trampolieri, artisti	
	da strada);	
	- allestimento e organizzazione eventi;	
	- servizi di assistenza e supporto ai centri per l'im-	
	piego;	
	- attività di servizi alle imprese ed agli enti pub-	
	blici;	
	- servizi nel settore della formazione, in particola-	
	re: organizzazione di corsi di formazione e aggiorna-	
	mento professionale ad oggetto informazioni sanitarie	
	in genere; di attività di orientamento, di formazione	
	iniziale, superiore, continua, educazione degli adul-	
	ti, di formazione finanziata ed autofinanziata, di	
	formazione di categorie speciali in tutti i settori;	
	- promuovere la formazione professionale dei propri	
	soci e non soci mediante la frequenza di corsi orga-	
	nizzati da regioni, enti pubblici o dalla cooperativa	
	stessa, tramite lezioni e conferenze con contenuti e-	
	ducativi e informativi, allo scopo di elevare le pre-	
	stazioni che tutti i soci svolgeranno presso enti lo-	
	cali e pubblici;	
	- organizzazione e coordinamento di corsi di formazio-	

	ne e aggiornamento professionale obbligatoria e facol-	
	tativa con rilascio certificazioni crediti, anche a	
	distanza ed in simultanea attraverso supporti informa-	
	tici (a titolo esemplificativo, corsi RES, FAD);	
	- organizzazione, coordinamento e gestione di work-	
	shop, seminari, corsi teorici e pratici anche all'in-	
	terno di congressi e convegni;	
	- organizzazione di lavori di gruppo, esercitazioni,	
	role playing, simulazioni, ecc., il tutto anche attra-	
	verso forma di trasmissione a distanza;	
	- organizzazione, coordinamento e gestione di training	
	individualizzato (FSC), gruppi di miglioramento;	
	- organizzazione, coordinamento e gestione di attività	
	di ricerca programmate da provider accreditato e non;	
	- organizzazione, coordinamento e gestione di autoap-	
	prendimento senza tutoraggio con preparazione di mate-	
	riali, sistemi di supporto e verifiche attraverso pro-	
	cessi di valutazione;	
	- organizzazione, coordinamento e gestione di autoap-	
	prendimento con tutoraggio con preparazione di mate-	
	riali, sistemi di supporto e verifiche attraverso pro-	
	cessi di valutazione;	
	- organizzazione, coordinamento e gestione di docenze,	
	tutoring per training individualizzati oppure di aula,	
	coordinamento di attività di FSC, di gruppi di lavoro,	

	di studio, miglioramento qualità, tutoring per tiroci-	
	ni di valutazione e/o obbligatori.	
	La società, al solo scopo del conseguimento dell'og-	
	getto sociale e sempre che si tratti di operazioni per	
	le quali la stessa abbia i requisiti di legge, può	
	compiere tutto quanto occorrente a tal fine.	
	Con l'espressa precisazione che tutto quanto sopra va	
	comunque inteso nel rispetto dei limiti e delle condi-	
	zioni di cui ad ogni vigente normativa, previo l'otte-	
	nimento di ogni eventuale autorizzazione prescritta, e	
	con espressa esclusione di qualsivoglia attività che	
	la legge subordina a particolari requisiti che la so-	
	cietà non abbia.	
	TITOLO IV	
	MUTUALITA' PREVALENTE	
	Articolo 8) - Mutualità prevalente.	
	La cooperativa svolge, con gestioni separate, la pro-	
	pria attività caratteristica:	
	1) ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 no-	
	vembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del co-	
	dice civile, in modo da procurare beni e servizi di	
	particolare rilevanza sociale a soggetti appartenenti	
	a particolari categorie, anche di non soci, come me-	
	glio risulta dalle previsioni del presente statuto re-	
	lative allo scopo mutualistico ed all'oggetto sociale;	

	2) ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della	
	legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma	
	2, del codice civile, avvalendosi, nello svolgimento	
	della propria attività - in misura non inferiore al	
	trenta per cento del totale di coloro che prestano at-	
	tività lavorativa per la cooperativa, esclusi i soci	
	volontari - delle prestazioni lavorative di persone	
	svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attività	
	della cooperativa medesima è diretta, e che, compati-	
	bilmente con il loro stato soggettivo, devono essere	
	socie della cooperativa stessa; ed avvalendosi ulte-	
	riormente di prestazioni lavorative sia di soci che di	
	terzi.	
	Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indi-	
	pendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513	
	del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente	
	(art. 111-septies disp. att. c.c.).	
	Nel rispetto del limite di cui sopra, la cooperativa	
	si avvale nello svolgimento della propria attività de-	
	gli altri soci lavoratori, e può avvalersi anche di	
	terzi non soci.	
	Conformemente a quanto disposto dalla legge 381/91,	
	dal D.Lgs. 460/1997 e dall'articolo 2514 del codice	
	civile:	
	a) il divieto di distribuire dividendi anche in modo	

	indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi ri-	
	serve o capitale durante la vita dell' organizzazione,	
	a meno che la destinazione o la distribuzione non sia-	
	no imposte per legge o siano effettuate a favore di	
	altre Onlus che per legge statuto o regolamento fanno	
	parte della medesima ed unitaria struttura, come pre-	
	visto dall'art.10, comma 1 lettera d) del Decreto Le-	
	gislativo 4 dicembre 1997, n. 460;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finan-	
	ziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in	
	misura superiore a due punti rispetto al limite massi-	
	mo previsto per i dividendi;	
	c) è fatto obbligo di devoluzione, in caso di sciogli-	
	mento della società, dell'intero patrimonio sociale,	
	dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Articolo 9) - Indicazioni sullo svolgimento dell'atti-	
	vità mutualistica.	
	Gli amministratori ed i sindaci, se nominati, debbono	
	indicare specificamente nella relazione sulla gestione	
	e nella relazione dei sindaci i criteri seguiti nella	
	gestione sociale per il conseguimento dello scopo mu-	
	tualistico, tenendo conto della particolarità dello	
	scopo mutualistico proprio della cooperativa.	

	TITOLO V	
	SOCI COOPERATORI - RAPPORTI SOCIALI - RAPPORTI MUTUA-	
	LISTICI	
	Articolo 10) - Numero e requisiti dei soci cooperatori.	
	Il numero dei soci cooperatori non può essere inferiore al minimo previsto dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori:	
	a) le persone fisiche svantaggiate, quali definite dall'articolo 4 della citata legge 8 novembre 1991 n. 381 e secondo quanto stabilito dall'articolo stesso, che devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza;	
	b) le persone fisiche che abbiano una capacità professionale con riferimento all'oggetto sociale, o che comunque abbiano le attitudini e le competenze necessarie per collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale;	
	c) i soci volontari, quali definiti dalla citata legge n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente per fini di solidarietà.	
	I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la	

	metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volonta-	
	ri può essere corrisposto soltanto il rimborso delle	
	spese effettivamente sostenute e documentate, sulla	
	base di parametri stabiliti dalla cooperativa, e per	
	essa dall'assemblea dei soci, per la totalità dei soci.	
	Possono essere ammesse come soci della cooperativa -	
	ai sensi dell'art. 11 della citata legge 8 novembre	
	1991 n. 381 - persone giuridiche pubbliche o private	
	nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività delle cooperative sociali. In	
	tal caso, non trova applicazione l'art. 2522, comma 2,	
	del codice civile, e la cooperativa deve essere compo-	
	sta da almeno nove soci cooperatori.	
	La persona giuridica socia non si computa tra i soci	
	cooperatori agli effetti degli articoli 2519 e 2542	
	del codice civile.	
	In ogni caso ai soci volontari e ai soci persone giu-	
	ridiche non si applicano le disposizioni di legge e	
	del presente statuto relative ai soci cooperatori	
	espressamente escluse e quelle comunque non compatibi-	
	li.	
	Non possono in ogni caso divenire soci cooperatori co-	
	loro che esercitano in proprio, o vi abbiano interes-	
	senze dirette, imprese identiche ed affini a quella	
	esercitata della cooperativa ed in concorrenza con	

	quest'ultima.	
	Ai fini del presente statuto, si considerano persone	
	svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoria-	
	li, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche	
	giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i	
	tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età la-	
	vorativa in situazioni di difficoltà familiare, le	
	persone detenute o internate negli istituti peniten-	
	ziari, i condannati e gli internati ammessi alle misu-	
	re alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno	
	ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975	
	n. 354, e successive modificazioni. Si considerano i-	
	noltre persone svantaggiate i soggetti indicati con	
	decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su	
	proposta del Ministro del lavoro e della previdenza	
	sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con	
	il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli af-	
	fari sociali, sentita la commissione centrale per le	
	cooperative.	
	Nel caso in cui il numero dei soci svantaggiati scen-	
	desse, durante la vita della società, al disotto della	
	percentuale del trenta per cento richiesta dalla legge	
	e dal presente statuto, gli amministratori dovranno a-	
	dottare le opportune iniziative per ripristinare la	
	percentuale di legge entro il termine di un anno, pena	

	lo scioglimento di diritto della società.	
	Inoltre possono diventare soci tutti coloro che siano	
	nelle condizioni di concorrere, in qualunque modo, al-	
	la realizzazione degli scopi sociali.	
	Articolo 11) - Quote dei soci cooperatori.	
	Il capitale sociale, sottoscritto dai soci cooperato-	
	ri, è suddiviso in quote di partecipazione.	
	Il valore complessivo della partecipazione di ciascun	
	socio cooperatore non può essere inferiore al limite	
	minimo, né superiore al limite massimo previsto dalla	
	legge.	
	Per atto tra vivi le quote dei soci cooperatori sono	
	trasferibili nel rispetto dell'art. 2530 codice civile.	
	Articolo 12) - Ammissione dei soci cooperatori.	
	Chi desidera divenire socio deve presentare domanda di	
	ammissione, indirizzata alla società, da far pervenire	
	alla stessa o mediante consegna diretta, o mediante	
	lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La do-	
	manda dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di	
	nascita, residenza o domicilio, cittadinanza, codice	
	fiscale;	
	b) l'indicazione dell'importo della partecipazione che	
	intende sottoscrivere, entro i limiti minimi e massimi	
	previsti dalla legge, che non dovrà comunque essere	

	inferiore ad Euro 100,00 (cento e centesimi zero), con	
	l'impegno a versarlo, nel modo e nel tempo previsti	
	dal presente statuto, unitamente agli eventuali sopra-	
	prezzo e tassa di ammissione;	
	c) la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti	
	sogettivi previsti dalla legge e dal presente sta-	
	tuto, di non esercitare in proprio imprese in concor-	
	renza con quella della cooperativa, di conoscere e ac-	
	cettare integralmente lo statuto ed i regolamenti del-	
	la cooperativa e l'impegno ad osservarli unitamente	
	alle deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	d) l'indicazione della propria qualifica professionale	
	e delle proprie capacità ed attitudini lavorative,	
	corredata da un curriculum vitae e l'impegno a parte-	
	cipare personalmente alle attività dirette al conse-	
	guimento dell'oggetto sociale;	
	e) l'eventuale certificazione di cui all'art. 4 L.	
	381/91;	
	f) trattandosi di persona giuridica di cui all'art. 11	
	della legge n. 381/1991, denominazione, sede ed even-	
	tuali sedi secondarie, codice fiscale; dovranno essere	
	inoltre allegati certificato di iscrizione nel regi-	
	stro delle imprese o nel registro delle persone giuri-	
	diche e copia dello statuto vigente.	
	L'assemblea dei soci determina annualmente, in sede di	

	approvazione del bilancio, l'eventuale sopraprezzo do-	
	vuto da parte dei nuovi soci all'atto dell'ingresso	
	nella cooperativa, in proporzione alle riserve sociali	
	esistenti e risultanti dal bilancio medesimo. Delibera	
	altresì sull'eventuale tassa di ammissione, quale con-	
	tributo a fondo perduto per le spese di funzionamento	
	della cooperativa, da determinarsi con cadenza annuale	
	ed in misura fissa, a prescindere dall'ammontare del	
	patrimonio sociale.	
	Sulla base della domanda di ammissione, l'organo ammi-	
	nistrativo accerta la sussistenza dei requisiti sog-	
	gettivi, l'inesistenza di cause di incompatibilità, la	
	sussistenza nella domanda dei requisiti previsti dal	
	presente articolo e l'inesistenza di ragioni, collega-	
	te all'interesse sociale, che ostino all'ammissione.	
	In caso di esito positivo dell'accertamento, l'organo	
	amministrativo delibera l'ammissione del socio, dando-	
	gliene comunicazione ed invitandolo ad eseguire il	
	versamento della quota di capitale indicata nella do-	
	manda di ammissione, degli eventuali sopraprezzo e	
	tassa di ammissione, cura quindi - solo dopo che siano	
	stati eseguiti i suindicati versamenti - la relativa	
	annotazione nel libro soci.	
	Nel caso in cui l'organo amministrativo rigetti la do-	
	manda di ammissione, deve entro sessanta giorni moti-	

	vare la deliberazione di rigetto della domanda di am-	
	missione e comunicarla agli interessati.	
	Chi ha proposto la domanda di ammissione non accolta	
	dall'organo amministrativo può entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione del diniego chiedere che sul-	
	l'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non	
	appositamente convocata, delibera in occasione della	
	sua prossima successiva convocazione. La deliberazione	
	dell'assemblea, che concluda in senso favorevole al-	
	l'ammissione, è vincolante per l'organo amministrativo.	
	Nell'ipotesi in cui l'organo amministrativo non si	
	pronunci entro sessanta giorni dalla ricezione della	
	domanda di ammissione, il silenzio vale come assenso,	
	semprechè l'aspirante socio sia in possesso dei requi-	
	siti soggettivi previsti.	
	Articolo 13) - Regole per lo svolgimento dell'attività	
	mutualistica.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mu-	
	tualistici, come pure nella distribuzione dei ristor-	
	ni, deve essere rispettato il principio di parità di	
	trattamento.	
	Lo scopo mutualistico della società si consegue me-	
	diate l'instaurazione di rapporti mutualistici tra la	
	società ed i soci cooperatori, distinti ed autonomi	
	rispetto al rapporto sociale.	

	Articolo 14) - Regolamento interno.	
	I criteri e le regole inerenti allo svolgimento del-	
	l'attività mutualistica tra la società e i soci sono	
	più dettagliatamente disciplinati nel regolamento in-	
	terno, da approvarsi dall'assemblea, ai sensi del-	
	l'art. 2521, ultimo comma, del codice civile, con le	
	maggioranze previste per le modificazioni dell'atto	
	costitutivo, sulla base di un progetto che gli ammini-	
	stratori sono obbligati a redigere nel rispetto dei	
	principi e dei criteri di massima previsti nel presen-	
	te statuto e ferme rimanendo per quanto concerne la	
	disciplina del rapporto di lavoro dei soci le disposi-	
	zioni della citata legge n. 142/2001 e in particolare	
	quelle dettate dall'art. 6 sul regolamento interno.	
	Articolo 15) - Diritti dei soci cooperatori nei rap-	
	porti mutualistici.	
	I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti	
	mutualistici con la società, secondo le regole stabi-	
	lite dal presente statuto e dal regolamento mutuali-	
	stico, nei limiti della effettiva e concreta capacità	
	della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e	
	di soddisfare gli interessi dei soci medesimi. Corre-	
	lativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre	
	con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, com-	
	patibilmente con le esigenze della gestione sociale e	

	la necessità di rispettare il principio di parità di	
	trattamento.	
	La cooperativa è quindi obbligata, nella misura deter-	
	minata dalle proprie esigenze e dall'andamento del	
	mercato e quindi dell'attività dell'impresa sociale,	
	ad avvalersi delle prestazioni di lavoro delle persone	
	svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attività	
	mutualistica è finalizzata; e quindi a stipulare con i	
	medesimi, all'atto dell'ammissione o successivamente,	
	autonomi contratti di lavoro, secondo le previsioni	
	del regolamento interno e nel rispetto del principio	
	della parità di trattamento; e quindi - a parità di	
	qualifiche professionali - sulla base dell'anzianità	
	di iscrizione alla cooperativa in qualità di socio co-	
	operatore.	
	Ai soci volontari - a cui può essere corrisposto sol-	
	tanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute	
	e documentate, in conformità alla legge ed al presente	
	statuto - non compete il diritto al ristorno.	
	L'ottenimento del vantaggio mutualistico, sia all'atto	
	dello scambio mutualistico, sia in forma di ristorno,	
	non costituisce un diritto soggettivo del socio coope-	
	ratore; esso potrà essere riconosciuto, su decisione	
	dei competenti organi sociali, compatibilmente con le	
	esigenze della gestione sociale.	

	Articolo 16) - Ristorni.	
	L'assemblea può, in sede di approvazione del bilancio,	
	deliberare - su proposta degli amministratori - la ri-	
	partizione di ristorni ai soci cooperatori, in propor-	
	zione alla quantità ed alla qualità degli scambi mu-	
	tualistici effettivamente realizzati. Si tiene conto,	
	a tal fine, del volume degli scambi mutualistici ri-	
	sultanti dal bilancio di esercizio approvato, del va-	
	lore della prestazione mutualistica offerta a ciascun	
	socio cooperatore, e dell'eventuale vantaggio mutuali-	
	stico attribuito al medesimo socio cooperatore conte-	
	stualmente all'effettuazione dello scambio mutualisti-	
	co.	
	In nessun caso l'ammontare del ristorno potrà essere	
	superiore al valore della prestazione mutualistica	
	usufruita dal socio cooperatore; in generale, l'ammon-	
	tare complessivo dei ristorni non può eccedere il va-	
	lore dell'avanzo di gestione che la cooperativa ha	
	conseguito nell'esercizio dall'attività svolta con i	
	soci cooperatori.	
	I ristorni potranno essere ripartiti tra i soci coope-	
	ratori che intrattengano rapporti mutualistici con la	
	cooperativa, tenendo conto della quantità e della qua-	
	lità degli scambi mutualistici, ed in particolare fa-	
	cendo riferimento alla misura dei compensi assegnati	

	ai soci lavoratori in base alle rispettive qualifiche	
	(che riflettono sia la quantità delle ore lavorate du-	
	rante l'anno, sia il valore delle rispettive presta-	
	zioni lavorative) e sulla base dei suddetti compensi	
	proporzionalmente distribuire i ristorni.	
	Relativamente ai soci svantaggiati, il regolamento in-	
	terno potrà prevedere particolari condizioni di favore	
	ai fini dell'attribuzione dei ristorni.	
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costi-	
	tuiscono maggiorazione della relativa retribuzione,	
	non possono in nessun caso superare la misura del	
	trenta per cento dei trattamenti retributivi comples-	
	sivi dovuti ai sensi dell'art. 3, comma 1, e comma 2,	
	lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.	
	Le modalità ed i criteri di ripartizione dei ristorni	
	sono disciplinati in dettaglio dal regolamento mutua-	
	listico, approvato dall'assemblea ai sensi dell'art.	
	2521, ultimo comma, del codice civile.	
	La distribuzione dei ristorni è rimessa alla discre-	
	zionalità dell'assemblea, che delibera anche tenendo	
	conto delle esigenze finanziarie e di efficienza della	
	gestione sociale; il socio cooperatore non ha quindi	
	un diritto soggettivo al ristorno, e diviene creditore	
	della società solo a seguito dell'approvazione della	
	delibera assembleare che eventualmente deliberi la di-	

	stribuzione dei ristorni medesimi.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristor-	
	ni a ciascun socio cooperatore con le seguenti moda-	
	lità alternative:	
	a) mediante attribuzione di una somma di denaro;	
	b) mediante aumento proporzionale delle rispettive	
	quote e conseguente aumento gratuito del capitale so-	
	ciale.	
	Articolo 17) - Obblighi dei soci cooperatori nei rap-	
	porti mutualistici.	
	I soci cooperatori sono obbligati ad adempiere le ob-	
	bligazioni che derivano dai rapporti mutualistici con	
	la cooperativa e quindi ad effettuare le prestazioni	
	lavorative cui si sono impegnati, mettendo a disposi-	
	zione le loro capacità professionali e il loro lavoro	
	in relazione al tipo, alle caratteristiche e modalità	
	dell'attività svolta dalla cooperativa, nonchè alla	
	quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per	
	la cooperativa stessa, in base alle esigenze di que-	
	st'ultima ed in conformità alle prescrizioni del rego-	
	lamento interno.	
	Articolo 18) - Scioglimento dei rapporti mutualistici.	
	I rapporti mutualistici si estinguono a seguito di	
	scioglimento del rapporto sociale conseguente a morte,	
	recesso, esclusione del socio cooperatore, questi ul-	

	timi deliberati nel rispetto delle previsioni statuta-	
	rie e in conformità con gli articoli 2532 e 2533 del	
	codice civile, ovvero alla cessione della participa-	
	zione sociale, secondo le regole stabilite nel presen-	
	te statuto.	
	TITOLO VI	
	SOCI COOPERATORI - ESTINZIONE DEL RAPPORTO	
	Articolo 19) - Recesso del socio cooperatore.	
	Il socio può recedere dalla società nei soli casi pre-	
	visti dalla legge.	
	Per quanto concerne modalità e termini di esercizio	
	del diritto di recesso si applicano le norme di legge	
	in materia.	
	Articolo 20) - Esclusione del socio cooperatore.	
	L'organo amministrativo può pronunciare l'esclusione	
	del socio cooperatore dalla società nei casi e con le	
	modalità previsti dalla legge.	
	Articolo 21) - Morte del socio cooperatore.	
	In caso di morte del socio cooperatore, gli eredi o	
	legatari hanno diritto alla liquidazione della quota e	
	non subentrano nella partecipazione del socio deceduto.	
	Articolo 22) - Liquidazione della quota del socio coo-	
	peratore.	
	I soci cooperatori ed i loro eredi o legatari hanno	
	diritto, a seguito dello scioglimento del singolo rap-	

	porto sociale, unicamente al rimborso del capitale so-	
	ciale ai sensi della vigente normativa, compreso	
	l'art. 2514 codice civile che tra l'altro stabilisce	
	il divieto di distribuire le riserve tra i soci coope-	
	ratori.	
	La liquidazione della quota ha luogo sulla base del	
	bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo	
	scioglimento del rapporto sociale ai sensi dell'art.	
	2535 del codice civile.	
	Il pagamento della quota così liquidata deve essere	
	fatto entro centoottanta giorni dall'approvazione del	
	bilancio ai sensi del citato art. 2535 del codice ci-	
	vile.	
	TITOLO VII	
	CAPITALE SOCIALE, BILANCIO E UTILI	
	Articolo 23) - Capitale sociale.	
	Il capitale sociale non è determinato in un ammontare	
	prestabilito ed è pertanto variabile.	
	Ai sensi dell'art. 2524, 2° comma, codice civile,	
	l'ammissione di nuovi soci cooperatori non importa mo-	
	dificazione dell'atto costitutivo.	
	Articolo 24) - Esercizi sociali - Bilancio di eserci-	
	zio.	
	Gli esercizi sociali vanno dal primo gennaio al tren-	
	tuno dicembre di ciascun anno.	

	Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo	
	provvederà - in conformità alle prescrizioni di legge	
	- alla redazione del bilancio sociale e a convocare	
	l'assemblea dei soci nei termini di legge per l'appro-	
	vazione dello stesso.	
	L'organo amministrativo nella relazione al bilancio di	
	esercizio illustra anche le ragioni delle determina-	
	zioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi	
	soci.	
	Articolo 25) - Destinazione degli utili di esercizio.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	sorte dell'avanzo netto di gestione; una volta effet-	
	tuati gli accantonamenti obbligatori per legge, la re-	
	sidua parte degli utili netti annuali può essere de-	
	stinata dall'assemblea alla rivalutazione del capitale	
	sociale nei limiti e alle condizioni di legge, alla	
	ripartizione dei ristorni, con le modalità previste	
	dalla legge e dal presente statuto, alla distribuzione	
	di dividendi ai soci cooperatori nei limiti stabiliti	
	per le cooperative sociali a mutualità prevalente e	
	comunque nei limiti e alle condizioni di legge, ad e-	
	ventuali riserve facoltative nei limiti e alle condi-	
	zioni di legge.	
	TITOLO VIII	
	ASSEMBLEE	

	Articolo 26) - Assemblea dei soci.	
	Le decisioni dei soci devono essere sempre adottate	
	mediante deliberazione assembleare.	
	L'assemblea delibera:	
	- sull'approvazione del bilancio;	
	- sull'approvazione dei regolamenti interni, ivi com-	
	preso il regolamento mutualistico;	
	- sulla destinazione degli utili e dei ristorni, nel	
	rispetto dei limiti previsti dalla legge;	
	- sulla nomina, revoca e sostituzione degli ammini-	
	stratori e dell'organo di controllo, ove previsto;	
	- sulle materie riservate alla sua competenza dalla	
	legge e dal presente statuto;	
	- su tutte le altre materie non riservate dalla legge	
	o dal presente statuto alla competenza di altri organi	
	societari.	
	Articolo 27) - Diritto di intervento e diritto di voto	
	in assemblea.	
	Possono intervenire in assemblea tutti i soci che sia-	
	no iscritti nel libro dei soci.	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto i soci che siano	
	iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.	
	Ciascun socio ha un voto, qualunque sia il valore del-	
	la quota dallo stesso posseduta.	
	Il socio avente diritto di voto può farsi rappresenta-	

	re in assemblea soltanto da altro socio avente diritto	
	di voto e che non sia membro dell'organo amministrati-	
	vo.	
	La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e	
	la relativa documentazione deve essere conservata dal-	
	la società a norma di legge. Ad ogni socio non possono	
	essere conferite più di due deleghe.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nono-	
	stante ogni patto contrario.	
	Se la rappresentanza viene conferita per una singola	
	assemblea, il conferimento ha effetto anche per la se-	
	conda convocazione.	
	Articolo 28) - Convocazione dell'assemblea.	
	L'assemblea dei soci è convocata dall'organo ammini-	
	strativo, sia presso la sede sociale sia altrove,	
	purchè nel territorio nazionale.	
	L'assemblea deve essere convocata almeno una volta	
	l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura del-	
	l'esercizio sociale; ove, peraltro, la società sia te-	
	nuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero	
	quando particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della società lo richiedano, la predetta	
	assemblea potrà essere convocata entro centoottanta	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	

	L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo; in	
	caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di	
	loro inerzia, l'assemblea può essere convocata dal	
	collegio sindacale, se nominato, ovvero da tanti soci	
	che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.	
	L'assemblea è convocata con avviso spedito almeno	
	quindici giorni prima di quello fissato per l'adunan-	
	za, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi al-	
	tro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	
	ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al	
	domicilio risultante dai libri sociali e in particola-	
	re dal libro soci.	
	Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il	
	giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco del-	
	le materie da trattare.	
	Nell'avviso di convocazione può essere prevista una	
	data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in	
	cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'as-	
	semblea non risulti legalmente costituita. La seconda	
	convocazione non può aver luogo nello stesso giorno	
	fissato per la prima, né può essere successiva di ol-	
	tre trenta giorni.	
	In seconda convocazione occorrono le medesime maggio-	
	ranze previste per la prima convocazione.	
	Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea	

	si reputa regolarmente costituita quando è rappresen-	
	tato l'intero capitale sociale e tutti gli amministra-	
	tori e i sindaci, se nominati, sono presenti o infor-	
	mati della riunione e nessuno si oppone alla tratta-	
	zione dell'argomento. In tale ipotesi, qualora gli am-	
	ministratori e i sindaci, se nominati, non partecipano	
	personalmente all'assemblea, perchè l'assemblea possa	
	reputarsi regolarmente costituita è necessaria apposi-	
	ta dichiarazione scritta, da conservarsi dalla società	
	e nella quale il non partecipante dichiara di essere	
	informato della riunione e di non opporsi alla tratta-	
	zione dell'argomento oggetto della riunione medesima.	
	Articolo 29) - Funzionamento dell'assemblea.	
	L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio	
	d'amministrazione o dall'Amministratore Unico; in caso	
	di sua assenza o impedimento, sarà presieduta dal vi-	
	cepresidente se nominato; in caso di mancanza di vice-	
	presidente o di sua assenza o impedimento se nominato,	
	sarà presieduta dal consigliere più anziano di età. In	
	caso di assenza o impedimento di tutti i soggetti	
	suindicati l'assemblea sarà presieduta ai sensi del-	
	l'art. 2479-bis, 4° comma, codice civile, dalla perso-	
	na designata dai soci intervenuti aventi diritto di	
	voto, a maggioranza assoluta degli stessi.	
	Con le stesse modalità, l'assemblea nomina un segreta-	

	rio anche non socio, e se lo crede opportuno due scruta-	
	tatori.	
	L'assistenza del segretario non è necessaria quando il	
	verbale è redatto da un notaio.	
	Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità	
	della costituzione della stessa, accerta l'identità e	
	la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgi-	
	mento ed accerta i risultati delle votazioni; degli	
	esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel	
	verbale.	
	Articolo 30) - Verbale delle deliberazioni assembleari.	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da	
	verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o	
	dal notaio.	
	Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, an-	
	che in allegato, l'identità e la legittimazione dei	
	partecipanti; deve altresì indicare le modalità e il	
	risultato delle votazioni e deve consentire, anche per	
	allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, aste-	
	nuti o dissenzienti.	
	Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei	
	soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del	
	giorno.	
	Il verbale è redatto da un notaio nei casi di legge ed	
	ogni qualvolta il presidente dell'assemblea lo ritenga	

	opportuno.	
	Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve	
	essere trascritto a norma di legge nel libro delle	
	adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.	
	Articolo 31) - Approvazione delle deliberazioni assem-	
	bleari.	
	L'assemblea è regolarmente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati la metà più uno dei soci	
	aventi diritto al voto.	
	L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti	
	rappresentati in assemblea salvo che per le modifica-	
	zioni dello statuto per le quali delibera con il voto	
	favorevole della maggioranza assoluta dei voti com-	
	plessivamente spettanti a tutti i soci, nonchè in tut-	
	ti gli altri casi nei quali sono stabilite dalla legge	
	o dal presente statuto maggioranze più elevate o co-	
	munque disposizioni diverse.	
	TITOLO IX	
	AMMINISTRATORI	
	Articolo 32) - Nomina, composizione, durata dell'orga-	
	no amministrativo.	
	La cooperativa può essere amministrata in alternativa:	
	a) da un Amministratore Unico;	
	b) da un Consiglio di Amministrazione composto da tre	
	a cinque membri, la maggioranza dovrà essere costitui-	

	ta dai soci cooperatori o da persone indicate dai soci	
	cooperatori persone	
	giuridiche;	
	c) da due o più amministratori con poteri congiunti	
	e/o disgiunti, nel numero e con le competenze che ver-	
	rano determinati dai soci in occasione della nomina.	
	L'organo amministrativo designato per la prima volta	
	nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea	
	di soci, dura in carica per il tempo di volta in volta	
	stabilito all'atto della nomina ed è rieleggibile.	
	Gli amministratori sono dispensati dal prestare cau-	
	zione.	
	Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione,	
	salvo che non lo deliberi l'assemblea, la quale può	
	anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni	
	di presenza.	
	Ad essi spetta comunque il rimborso, anche determinato	
	forfettariamente, delle spese sostenute per conto del-	
	la cooperativa nell'esercizio delle loro mansioni.	
	I Consiglieri eleggono tra loro un Presidente, nomina-	
	no anche, per la redazione dei verbali, un segretario	
	che può essere un estraneo al consiglio.	
	Articolo 33) - Consiglio di Amministrazione.	
	Il presidente convoca il consiglio, ne fissa l'ordine	
	del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché	

	adequate informazioni sugli argomenti all'ordine del	
	giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.	
	Il consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avvi-	
	so di convocazione (nella sede sociale o altrove	
	purchè nel territorio della provincia di Avellino)	
	tutte le volte che il presidente lo giudichi necessa-	
	rio, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza	
	degli amministratori in carica, oppure da almeno due	
	sindaci se nominati.	
	La convocazione è effettuata almeno cinque giorni li-	
	beri prima della riunione. Nei casi di urgenza il ter-	
	mine può essere più breve, ma non inferiore ad un	
	giorno.	
	Le riunioni di consiglio sono presiedute dal presiden-	
	te, o in sua assenza dal vicepresidente se nominato o	
	altrimenti dal consigliere designato dal consiglio	
	stesso.	
	Tutte le decisioni del consiglio sono adottate median-	
	te deliberazione collegiale.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio è	
	necessaria la presenza della maggioranza degli ammini-	
	stratori in carica. Le deliberazioni sono prese a mag-	
	gioranza assoluta degli amministratori presenti.	
	Il voto non può essere dato per rappresentanza.	
	Le deliberazioni del consiglio di amministrazione de-	

	sono risultare da verbali sottoscritti da chi presiede	
	e dal segretario nominato di volta in volta anche tra	
	estranei al consiglio.	
	Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve	
	essere trascritto a norma di legge in apposito libro.	
	Articolo 34) - Poteri dell'organo amministrativo.	
	L'organo amministrativo è investito dei poteri per	
	l'amministrazione ordinaria e straordinaria della so-	
	cietà e può quindi compiere tutti gli atti che riten-	
	ga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale,	
	esclusi soltanto quelli che per legge o per statuto	
	spettano alla competenza dei soci.	
	Articolo 35) - Rappresentanza della società.	
	L'Amministratore Unico o il presidente del Consiglio	
	di Amministrazione hanno la rappresentanza e la firma	
	sociale della società di fronte ai terzi ed in giudi-	
	zio.	
	L'Amministratore Unico o il presidente del Consiglio	
	di Amministrazione sono perciò autorizzati a riscuote-	
	re da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti	
	di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone	
	liberatorie quietanze.	
	Essi hanno anche facoltà di nominare avvocati e procu-	
	ratori nelle liti attive e passive riguardanti le So-	
	cietà davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed am-	

	ministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	Nell'assenza o impedimento del Presidente tutte le re-	
	lative mansioni spettano, se nominato, al Vi-	
	ce-Presidente.	
	Nei confronti dei terzi il semplice intervento e rela-	
	tiva sottoscrizione del Vice-Presidente saranno idonee	
	ad attestare lo stato di assenza o impedimento del	
	Presidente.	
	Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione	
	il Presidente può delegare, nei limiti consentiti dal-	
	la legge, i propri poteri al Vice Presidente o ad un	
	membro del Consiglio nonché, con speciale procura, ad	
	impiegati della società.	
	TITOLO X	
	ORGANO DI CONTROLLO	
	Articolo 36) - Organo di Controllo e revisione legale	
	dei conti.	
	Qualora risulti obbligatorio ai sensi dell'art. 2543	
	codice civile o di altre disposizioni di legge, è no-	
	minato un collegio sindacale composto di tre membri	
	effettivi e due supplenti, funzionante a norma del co-	
	dice civile e delle altre leggi in materia.	
	Tutti i sindaci devono essere revisori legali iscritti	
	nell'apposito registro.	
	TITOLO XI	

43 di 44

44 di 44